

**OGGETTO: TASSAZIONE DEL REDDITO PERSONE FISICHE DAL 2022**

Gentili Clienti,

la legge di Bilancio 2022 ha introdotto a far data dal 2022 innovazioni significative al regime di tassazione dei redditi delle persone fisiche, quali le modifiche delle aliquote e rimodulazione degli scaglioni e le modifiche delle detrazioni e del trattamento integrativo.

Sono modifiche rispetto alle quali Voi non dovrete attivarvi (tranne che per la richiesta di assegno unico universale per figli a carico del quale Vi abbiamo già' informato con una nostra precedente mail), in quanto verranno poste in essere in occasione della redazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 e/o inserite in busta paga o nel calcolo della pensione mensile: purtuttavia Vi alleghiamo una sintesi delle stesse ....qualora foste "incuriositi".

Cordiali saluti

Do, 19/01/2022



## TASSAZIONE DEL REDDITO PERSONE FISICHE DAL 2022

(Legge n. 234 del 30/12/2021)

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche. In particolare, vengono riorganizzate le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito ed è rimodulata la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto. Viene, inoltre, modificata la disciplina del trattamento integrativo ed è disposta l'abrogazione dell'ulteriore detrazione. Tutte queste novità trovano applicazione dal periodo d'imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di gennaio. La riforma del regime di tassazione del reddito delle persone fisiche contenuta nella Legge di Bilancio 2022 va necessariamente integrata con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire dal mese di marzo 2022, andrà a sostituire le detrazioni per figli a carico.

### Novità

In particolare, la norma, all'art. 1,

- comma 2,
  - riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
  - rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
- comma 3,
  - apporta significative novità alla disciplina del trattamento integrativo;
  - determina la soppressione dell'ulteriore detrazione riconosciuta, solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.

Va evidenziato che la riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2022, che incide su aliquote e scaglioni IRPEF, altre detrazioni d'imposta e trattamento integrativo, va necessariamente integrata con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire dal mese di marzo 2022, spetterà:

- per ogni figlio minorenni a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza),
- a determinate condizioni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età,

in luogo delle detrazioni per figli a carico di cui all'art. 12, co.1, lett. c) e co.1-bis del TUIR. Le detrazioni continueranno a trovare applicazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

### Nuove aliquote e scaglioni di reddito

L'art. 11, co. 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	Aliquote IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

Rispetto alle aliquote e agli scaglioni in vigore fino al 31 Dicembre 2021

Scaglioni di reddito	Aliquote IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%
oltre 75.000 euro	43%

#### Altre detrazioni

L'art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni). Con specifico riferimento ai

- redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, ad esclusione di quelli indicati al co. 2, lett. a), e
- redditi assimilati di cui al successivo art. 50, co. 1, lettere
  - a), compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  - b), indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  - c), somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  - c-bis), compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
  - d), remunerazioni dei sacerdoti;
  - h-bis), prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;
  - l), compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le altre detrazioni risultano essere così rimodulate:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
RC ≤ 15.000 euro	1.880*
15.000 < RC ≤ 28.000	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)**}{13.000}$
28.000 < RC ≤ 50.000	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)**}{22.000}$ *

\*L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

\*\* La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. Rispetto a tale maggiorazione, rimangono da chiarire le modalità di applicazione. Verosimilmente, dovrebbe trattarsi di un

importo che va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non soggetto a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro. Sul punto si attendono, tuttavia, conferme.

Rispetto alle altre detrazioni in vigore fino al 31 Dicembre 2021

<b>Reddito complessivo</b>	<b>Detrazione spettante</b>
RC ≤ 8.000 euro	1.880
8.000 < RC ≤ 28.000	$978 + 902 \times \frac{(28.000 - RC)}{20.000}$
28.000 < RC ≤ 50.000	$978 \times \frac{(55.000 - RC)}{27.000}$

#### Detrazioni per figli a carico

Un discorso a parte meritano le detrazioni per figli a carico. Tali detrazioni, disciplinate dall'art. 12, co.1, lett. c) del TUIR non sono oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022. È, invece, il D.Lgs n. 230/2021 che se ne occupa, dal momento che:

- dispone l'istituzione, a decorrere dal 1° marzo 2022, dell'assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico attribuito, su base mensile; per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE), che va a sostituirsi, tra le varie misure, alle detrazioni d'imposta per figli a carico;
- apporta, a decorrere dal 1° marzo 2022, una serie di modifiche all'art. 12, co.1, lett. c) del TUIR e dispone l'abrogazione del comma 1-bis del medesimo articolo (che prevede, in presenza di almeno quattro figli a carico, una detrazione aggiuntiva su base annua di euro 1.200).

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per figli a carico continueranno ad essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole dettate dall'art. 12 del TUIR.

In particolare, occorrerà continuare ad applicare la seguente formula:

<b>Presenza di un unico figlio</b>	
Figlio maggiore di 3 anni	$950 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$
Figlio minore di 3 anni	$1.220 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$
Figlio con handicap maggiore di 3 anni	$1.350 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$
Figlio con handicap minore di 3 anni	$1.620 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$

In presenza di più figli,

- va adeguato l'ammontare complessivo della detrazione teorica in funzione delle caratteristiche di ciascun figlio (maggiore/minore di 3 anni, portatore di handicap);

- l'importo di euro 95.000 inserito nella formula al numeratore e denominatore va incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.

Inoltre,

- per i contribuenti con più di tre figli a carico, va applicata la maggiorazione della detrazione base di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;
- in presenza di almeno quattro figli a carico, spetta la detrazione su base annua di euro 1.200.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, l'importo della detrazione per figli a carico, determinato su base annua, dovrà essere rapportato in dodicesimi limitatamente ai due mesi in questione.

Dal mese di marzo 2022, contestualmente all'istituzione dell'assegno unico e universale per ogni figlio minorenni a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza), figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età a determinate condizioni\*, nonché per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.

*\* il figlio deve frequentare un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea ovvero deve svolgere un tirocinio o un'attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui ovvero deve essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego ovvero deve svolgere il servizio civile universale.*

Nello specifico, per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione teorica di euro 950 il cui valore effettivo deve essere determinato applicando la seguente formula:

<b>Presenza di un unico figlio</b>	
Figlio di età pari o superiore a 21 anni	$950 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$

Resta fermo che, in presenza di più figli, l'importo di euro 95.000 è incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo. A tale riguardo, si evidenzia che, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs n. 230/2021 (istitutivo dell'assegno unico e universale) all'art. 12, co. 1, lett. c), sesto periodo del TUIR, l'incremento dell'importo di 95.000 presente nella formula viene effettuato in funzione del numero di figli che danno diritto alla detrazione, con la conseguenza che, la presenza di eventuali ulteriori figli, per i quali spetta l'assegno unico e universale, non ha alcuna rilevanza ai fini del predetto incremento.

Dal 1° marzo 2022, a seguito dell'abrogazione, disposta dal D.Lgs n. 230/2021, dei co. 1-bis e 3, secondo e terzo periodo, art. 12 del TUIR, viene soppressa la detrazione di euro 1.200, su base annua, prevista in presenza di almeno quattro figli a carico. Tale detrazione, laddove spettante, verrà riconosciuta in dodicesimi limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022.

Dal 1° marzo 2022, ai fini del diritto alla detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, continua ad essere richiesto il requisito del limite reddituale: nello specifico, la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possieda un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.

#### Detrazioni per coniuge a carico

---

Non si rilevano modifiche per quanto concerne le detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall'art. 12, co.1, lett. a) e b) del TUIR. Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2022, le detrazioni in oggetto risultano essere così modulate:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	$800 - 110 \times RC$ 15.000
$15.000 < RC \leq 29.000$	690
$29.000 < RC \leq 29.200$	$690 + 10$
$29.200 < RC \leq 34.700$	$690 + 20$
$34.700 < RC \leq 35.000$	$690 + 30$
$35.000 < RC \leq 35.100$	$690 + 20$
$35.100 < RC \leq 35.200$	$690 + 10$
$35.200 < RC \leq 40.000$	690
$40.000 < RC \leq 80.000$	$690 \times \frac{(80.000 - RC)}{40.000}$

#### Detrazioni per altri famigliari a carico

---

Non si rilevano modifiche nemmeno per quanto concerne la detrazione per altri familiari a carico disciplinata dall'art. 12, co.1, lettera d) del TUIR. Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2022, la detrazione in oggetto risulta essere così modulata:

Reddito complessivo	Reddito complessivo
$RC < 80.000$	$750 \times \frac{(80.000 - RC)}{80.000}$

#### Trattamento integrativo

---

La Legge di Bilancio 2022 conferma anche per il periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo in presenza della seguente specifica condizione:

la somma di

- detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR),
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, co.1, TUIR),

- detrazioni per oneri
  - art. 15, co.1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2021),
  - art. 15, co.1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
  - art. 15, co. 1, lett.c) (detrazione su spese mediche),
  - art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31/12/2021),

deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.

Con riferimento, dunque, ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, dal periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti.

In questa ipotesi, il trattamento è

- riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui,
- determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all'incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).

In via generale, rimane confermato che i sostituti d'imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

#### Ulteriore detrazione

La Legge di Bilancio 2022, dispone l'abrogazione dell'art. 2, DL n. 3/2020; quindi con effetto dal periodo d'imposta 2022, viene soppressa l'ulteriore detrazione riconosciuta, solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.